



# MEDIOBANCA

Società per Azioni - Capitale versato Euro 430.752.106  
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano  
Codice Fiscale e Partita IVA 00714490158  
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0  
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

## Prospetto di Base

di

**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di

### **Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix To Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)**

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012

Documento depositato presso la Consob in data 23 Dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 Dicembre 2014.

Il Prospetto di Base è composto da documenti distinti e segnatamente dal Documento di Registrazione sull'emittente, come di volta in volta eventualmente supplementato, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari. Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle "Condizioni Definitive", che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono consultabili presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002233 del 18 dicembre 2014.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Pagina Bianca



## Indice

Sezione 1 - Persone Responsabili .....	6
Sezione 2 - Descrizione generale del programma .....	7
Sezione 3 - Fattori di Rischio .....	8
Sezione 4 - Nota di Sintesi .....	9
Sezione A – Introduzione e avvertenze .....	9
Sezione B – Emittente .....	10
Sezione C - Strumenti finanziari .....	15
Sezione D - Rischi .....	18
Sezione E - Offerta .....	27
Sezione 5 - Documento di Registrazione .....	29
Sezione 6 - Nota Informativa .....	30
<b>1 Persone Responsabili .....</b>	<b>30</b>
1.1 Responsabili .....	30
1.2 Dichiarazione di responsabilità .....	30
<b>2 Fattori di Rischio .....</b>	<b>31</b>
2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse .....	31
2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore .....	31
2.1.2 Rischio di mercato .....	31
2.1.3 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza .....	31
2.1.4 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione .....	32
2.1.5 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione .....	32
2.1.6 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario .....	32
2.1.7 Rischio di tasso .....	32
2.1.8 Rischio di liquidità .....	33
2.1.9 Rischio di cambio connesso alla divisa di denominazione delle Obbligazioni .....	34
2.1.10 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni .....	34
2.1.11 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni .....	35
2.1.12 Rischio correlato alla presenza di un tasso massimo delle Cedole Variabili .....	35
2.1.13 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato .....	35
2.1.14 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi .....	35
2.1.15 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta .....	36
2.1.16 Rischio connesso a situazioni di conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni .....	37
2.1.17 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari .....	37
2.1.18 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni .....	38
2.1.19 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni .....	38
2.1.20 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione .....	39
2.1.21 Rischio connesso all'emissione di tranche successive alla prima .....	39
2.1.22 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta .....	39
2.1.23 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione .....	39
2.1.24 Rischio di margine (spread) negativo delle Cedole Variabili .....	39
2.1.25 Rischio di disallineamento tra il parametro di riferimento e la periodicità delle Cedole Variabili .....	39
2.1.26 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari .....	39
<b>3 Informazioni essenziali .....</b>	<b>41</b>
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta .....	41
3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi .....	41
<b>4 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere .....</b>	<b>42</b>
4.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli .....	42
4.2 Legislazione applicabile e foro competente .....	42
4.3 Titolarità e regime di circolazione .....	42
4.4 Valuta di emissione .....	43
4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti .....	43
4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio .....	43
4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare .....	45



4.7.1	Interessi .....	45
4.7.2	Termini di prescrizione degli interessi e del capitale .....	47
4.7.3	Descrizione del Parametro di Indicizzazione .....	47
4.7.4	Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso .....	47
4.7.5	Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione .....	47
4.7.6	Eeventi di turbativa e straordinari .....	47
4.7.7	Agente di calcolo .....	47
4.7.8	Componente derivativa .....	48
4.8	Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi .....	48
4.9	Rendimento .....	48
4.9.1	Tasso di rendimento .....	48
4.9.2	Metodo di calcolo del rendimento .....	48
4.10	Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito .....	49
4.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi .....	49
4.12	Data di emissione .....	49
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari .....	49
4.14	Regime fiscale .....	50
<b>5</b>	<b>Condizioni dell'offerta .....</b>	<b>52</b>
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta .....	52
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata .....	52
5.1.2	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta .....	52
5.1.3	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche e descrizione della procedura di sottoscrizione .....	53
5.1.4	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori .....	56
5.1.5	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire) .....	56
5.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari .....	56
5.1.7	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite .....	57
5.1.8	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati .....	57
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione .....	57
5.2.1	Investitori potenziali .....	57
5.2.2	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato .....	57
5.3	Prezzo di emissione e di offerta .....	58
5.4	Collocamento e sottoscrizione .....	59
5.4.1	Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori .....	59
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario .....	60
5.4.3	Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione .....	60
5.4.4	Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento .....	60
<b>6</b>	<b>Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione .....</b>	<b>61</b>
6.1	Eventuale ammissione alla quotazione .....	61
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti .....	61
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta .....	61
<b>7</b>	<b>Informazioni supplementari .....</b>	<b>63</b>
7.1	Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione .....	63
7.2	Informazioni sottoposte a revisione .....	63
7.3	Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti .....	63
7.4	Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi .....	63
7.5	Rating .....	63
7.5.1	Rating dell'Emittente .....	63
7.5.2	Rating dell'emissione .....	64
<b>8</b>	<b>Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base .....</b>	<b>67</b>
8.1	Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base .....	67
8.2	Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso .....	67
8.3	Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari .....	67
8.4	Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari .....	67



# MEDIOBANCA

8.5	Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base ..	67
8.6	Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base .....	67
8.7	Informazioni supplementari .....	67
<b>Sezione 7 - Modello di Condizioni Definitive .....</b>		<b>68</b>



MEDIOBANCA

## Sezione 1 - Persone Responsabili

### Responsabili

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche “l’Emittente” o “Mediobanca”) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, è responsabile delle informazioni fornite nel Prospetto di Base.

### Dichiarazione di responsabilità

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



## Sezione 2 - Descrizione generale del programma

Il presente documento relativo al programma di emissione, offerta e quotazione di obbligazioni (rispettivamente il “Programma” e le “Obbligazioni”) denominati “Mediobanca Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)”, costituisce, ai sensi dell’art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE, unitamente ad ogni eventuale supplemento, il prospetto di base (il “Prospetto di Base” o il “Prospetto”) relativo al suddetto Programma.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un’introduzione al Prospetto di Base e costituisce una descrizione generale del Programma di emissione, offerta e quotazione dei prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base, in conformità all’articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il Documento di Registrazione e gli altri documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle relative Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è composto da documenti distinti e segnatamente dal Documento di Registrazione (il “Documento di Registrazione”) sull’emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l’ “Emittente” o “Mediobanca”), depositato presso la Consob in data 17 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82076/14 del 16 ottobre 2014, che, come di volta in volta eventualmente supplementato, deve intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2003/71/CE, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa (rispettivamente la “Nota di Sintesi” e la “Nota Informativa”).

Il Prospetto di Base è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e dell’art. 6 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e unitamente ai documenti incorporati per riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) ed eventualmente del Responsabile del Collocamento. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell’Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell’ambito del Programma d’emissione, offerta e quotazione descritto nel presente Prospetto di Base Mediobanca potrà emettere in una o più emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” od in breve un “Prestito” o i “Prestiti”), obbligazioni ordinarie a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e o Tasso Massimo (*cap*) - le Obbligazioni e ciascuna una “Obbligazione” - aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell’offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta. Alle singole condizioni definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi specifica dell’emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 (la “Nota di Sintesi delle condizioni definitive” e congiuntamente alle condizioni definitive, le “Condizioni Definitive”). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l’Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell’ambito del Programma, saranno disciplinati dal Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive.

La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituiscono anche il Regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il “Regolamento”).

**MEDIOBANCA**

### **Sezione 3 - Fattori di Rischio**

I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 3 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.

I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa.





## Sezione 4 - Nota di Sintesi

La presente Nota di Sintesi riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti “Elementi”. Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di Emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell’Elemento stesso. Si rappresenta che l’ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all’interno delle Sezioni stesse segue l’elenco di cui all’allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli elementi non applicabili al Prospetto di Base non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

### Sezione A – Introduzione e avvertenze

#### A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) e dell’allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall’Emittente in relazione al Programma di emissione, sollecitazione e quotazione di Obbligazioni denominato “*Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*”.

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L’informativa completa sull’Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, composto dalla presente Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa, e delle relative Condizioni Definitive.

Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari deve basarsi sull’esame del Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell’implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell’Area Economica Europea, l’Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto di Base.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base prima dell’avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Obbligazioni.



- A.2** **Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale** Il presente Prospetto di Base può essere utilizzato da altri intermediari finanziari, esclusivamente per la durata di validità dello stesso, per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni.
- Si informano gli investitori che le informazioni relative alle condizioni dell'offerta da parte degli altri intermediari finanziari sono fornite al momento in cui l'offerta è presentata dai medesimi.**

## Sezione B – Emittente

- B.1** **Denominazione e legale e commerciale** Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito anche "l'Emittente" o "Mediobanca")
- B.2** **Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione** Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.
- Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero d'iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari. Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it).
- B.4b** **Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera** Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui questa opera.
- B.5** **Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa** Mediobanca è la capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito anche il "Gruppo Mediobanca" o il "Gruppo").
- B.9** **Previsione o Stima degli Utili** Nel Documento di Registrazione non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili.
- B.10** **Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle** PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91, ha assoggettato a revisione il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2013 e al 30 giugno 2014, nonché il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca.
- All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre



## Sezione B – Emittente

informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

**B.12** Informazioni finanziarie

attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.

Si riportano qui di seguito alcune voci di stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato al 30 giugno 2014 nel confronto con i medesimi dati relativi all'esercizio 2013, nonché lo schema relativo ai principali indicatori consolidati.

Tabella 1

Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Nuove Definizioni CRR/CRD IV	Definizioni ex Basilea 2.5 (fino al 31 dicembre 2013)	30 giugno 2013 (€ mln) o %	30 giugno 2014 (€ mln) o %
Common Equity Tier 1 - CET1	Patrimonio base	6.153,2	6.506,7
Additional Tier 1 - AT1			–
Tier 2 - T2	Patrimonio supplementare	2.002,2	1.576,2
Fondi propri	Patrimonio di vigilanza	8.155,4	8.082,9
Attività ponderate per il rischio (RWA*)	Attività ponderate per il rischio (RWA*)	52.372,1	58.744,1
Common Equity Tier 1 ratio - CET1 ratio	Core Tier 1 capital ratio	11,75%	11,08%
Tier 1 ratio - T1 ratio	Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)	11,75%	11,08%
Total capital ratio	Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital)	15,57%	13,76%
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	Attività di rischio ponderate/Totale attivo	71,9%	83,4%

\* Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - RWA) sono calcolate con il metodo standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato e con il metodo base in riferimento ai rischi operativi.

Tabella 2

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell'Emittente, su base consolidata, posti a confronto (i) con gli stessi indicatori rilevati alla stessa data tratti dal bollettino di Banca d'Italia del novembre 2013 e (ii) con i dati di sistema al 31 dicembre 2013 tratti dal bollettino di Banca d'Italia del maggio 2014 (l'Emittente chiude annualmente i propri bilanci al 30 giugno; non è stato possibile effettuare il confronto con i dati di sistema al 30 giugno 2014 in quanto, alla data del presente documento, non ancora disponibili).



Sezione B – Emittente

Indicatori di rischiosità creditizia

	30-giu-13 (%)	Dati di sistema al 30-giu-13 (%)	30-giu-14 (%)	Dati di sistema al 31-giu-13 (%)
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,6%	7,8%	1,3%	8,7%
Sofferenze nette/impieghi nette	0,6%	3,8%	0,7%	4,3%
Partite anomale lorde/impieghi lordi	3,6%	14,4%	5,4%	15,9%
Partite anomale nette/impieghi netti	2,1%	n.d.	2,9%	n.d.
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,5%	55,2%	67,1%	56,9%
Rapporto di copertura delle partite anomale	44,9%	19,9%	50,4%	41,8%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,8%	18,5%	3,4%	20,6%
<b>Indice grandi rischi<sup>1</sup>/impieghi</b>	<b>27,2%</b>	<b>n.d.</b>	<b>22,0%</b>	<b>n.d.</b>
<b>Costo del rischio<sup>2</sup></b>	<b>1,45%</b>		<b>2,30%</b>	

1) Valore ponderato

2) Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

Tabella 3

Composizione dei crediti deteriorati

	30-giu-13 € mln	30-giu-14 € mln
Sofferenze	262,74	270,96
Incagli	298,84	692,21
Ristrutturati	236,80	67,32
Scaduti deteriorati	191,83	128,69
<b>Totale deteriorati</b>	<b>990,21</b>	<b>1.159,18</b>

Tabella 4

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato

	30-giu-13 € mln	30-giu-14 € mln	Variazione 2013/2012 %
<b>Attivo</b>			
Crediti verso banche	8.199,70	9.323,80	13,7%
Crediti verso clientela	11.489,80	8.418,50	-26,7%
Attività finanziarie *	27.090,60	23.493,90	-13,3%
<b>Totale attivo</b>	<b>72.841,30</b>	<b>70.464,00</b>	<b>-3,3%</b>
<b>Passivo</b>			
Titoli in circolazione	25.856,40	22.617,70	-12,5%
Passività finanziarie **	12.702,60	11.595,30	-8,7%
Raccolta diretta (verso clientela) ***	11.874,21	11.481,57	-3,3%
Posizione interbancaria netta ****	7.511,20	6.172,00	-17,8%
Patrimonio netto	7.124,30	7.477,90	5,0%
di cui: capitale	430,60	430,70	0,0%

\* Includono le Attività Finanziarie detenute per la negoziazione, le Attività finanziarie



Sezione B – Emittente

disponibili per la vendita, le Attività finanziarie detenute sino a scadenza e i derivati di copertura

\*\* Includono i debiti verso banche e i derivati di copertura

\*\*\* Includono i debiti verso la clientela, i titoli in circolazione e le passività finanziarie valutate al fair value

\*\*\*\* Saldo netto tra debiti verso banche e crediti verso banche

Tabella 5

Principali voci di Conto Economico Consolidato

	30-giu-13 € mln	30-giu-14 € mln	Variazione 2014/2013 %
Margine di interesse	1.066,3	1.060,9	-0,5%
Commissioni nette	308,0	334,8	8,7%
Margine di Intermediazione	1.557,7	1.819,4	16,8%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	853,0	983,1	15,3%
Costi operativi	-676,4	-726,9	7,5%
<b>Risultato Lordo</b>	<b>-22,8</b>	<b>501,0</b>	<b>n.s.</b>
<b>Utile Netto</b>	<b>-176,2</b>	<b>464,8</b>	<b>n.s.</b>

Tabella 6

Indicatori di liquidità

	30 giugno 2013 (%)	30 giugno 2014 (%)
Loan to deposit ratio <sup>1</sup>	65%	67%

<sup>1</sup> Rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma dei depositi della clientela e delle obbligazioni emesse

Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) e all'indicatore di medio/lungo termine (*Stable Funding* - SF) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2014 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea 3 risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%).

Tabella 7

Esposizione a titoli di debito di governi centrali/enti governativi

Portafogli/ qualità	Rating	Trading Book <sup>1</sup>		Banking Book <sup>2</sup>		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB-	411.528	463.949	5.122.799	5.379.149	5.412.293
Germania	AAA	509.240	516.897	5.500	5.882	5.882
Spagna	BBB	200.000	200.679	100.000	103.144	103.144
Stati Uniti	AA+	-	-	43.930	43.956	43.956
Altri		31.164	9.773	33.418	26.442	38.885
<b>Totale al 30/06/2014</b>		<b>1.151.932</b>	<b>1.191.298</b>	<b>5.305.647</b>	<b>5.558.573</b>	<b>5.604.160</b>

Il *Value-at-Risk* complessivo, inclusivo non solo delle posizioni di trading ma anche di quelle available for sale, ha registrato un dato medio



## Sezione B – Emittente

dell'esercizio pari a 28,6 milioni, pressoché dimezzato rispetto al dato dello scorso anno (53,5 milioni).

Successivamente alla data del 30 giugno 2014 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Successivamente alle ultime informazioni finanziarie (bilancio consolidato al 30 giugno 2014), non sono intervenuti cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Mediobanca o delle altre società facenti parte del Gruppo.

### B.13 Fatti recenti relativi all'emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Successivamente alla data del 30 giugno 2014, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.


Né Mediobanca, né qualsivoglia società del Gruppo hanno effettuato operazioni che abbiano sostanzialmente influenzato, o che ragionevolmente si preveda possano sostanzialmente influenzare, la capacità dell'Emittente di tener fede agli impegni assunti verso terzi.

### B.14 Descrizione del Gruppo Mediobanca

Il Gruppo Mediobanca è attivo nel corporate ed *investment banking* (CIB) dove confluiscono le attività di *wholesale banking* e di *leasing*, nel *principal investing* (PI) che raggruppa gli investimenti di lungo periodo e nel *retail* e *private banking* (RPB) composto dalle attività di credito al consumo, di *retail banking* e di *private banking*. Mediobanca ha una capitalizzazione di mercato di circa € 6,1mld.

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla data del presente documento



- Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca
- Non appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca
- Banca Esperia in joint venture con Mediolum

\* Compagnie Monégasque de Banque controlla inoltre: S.M.E.F. Soc. Monégasque des Etudes Financieres (99,96%) appartenente al Gruppo Mediobanca

### B.15 Principali Attività dell'Emittente

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento



## Sezione B – Emittente

dello scopo sociale.

**B.16** Controllo dell'Emittente

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

**B.17** Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB-/A-3" (ultima conferma, 19 dicembre 2014) - si veda il sito [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it).

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
S&P's	A-3	BBB-	Stabile

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.

## Sezione C - Strumenti finanziari

**C.1** Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali caratteristiche delle Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) [con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)].

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi ad un [tasso fisso/variabile o variabile/fisso] legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione [aumentato o ridotto] di un margine (*spread*), che [resterà costante o potrà variare] secondo quanto di seguito indicato. [E' inoltre previsto un [Tasso Massimo (*cap*) pari a [•] e/o un Tasso Minimo (*floor*) pari a [•] ] per la Cedola Variabile, che [resteranno costanti o potranno variare] di anno in anno.]

Tali interessi saranno pagabili in via posticipata alle seguenti date di pagamento interessi [•]. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data [•].

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) [o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni] è [•] .

**C.2** Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in [Euro] ovvero [nella valuta [•], in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro] (la "Valuta di Denominazione").

**C.5** Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art 83-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

**C.8** Diritti e

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per



## Sezione C - Strumenti finanziari

### vantaggi connessi agli Strumenti Finanziari; eventuali restrizioni e ranking

gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del capitale nonché al pagamento delle Cedole Fisse e delle Cedole Variabili.

Le Obbligazioni sono titoli di debito che:

- ◆ sono fruttifere di un interesse ad un tasso fisso per una parte della durata delle Obbligazioni e, per la restante parte, un interesse a tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione individuato, [aumentato o ridotto] di un margine (*spread*), che [resterà costante o potrà variare]. [Inoltre per la Cedola Variabile è previsto un Tasso Massimo (*cap*) pari a [•] e/o un Tasso Minimo (*floor*) pari a [•], che [resteranno costanti o potranno variare];
- ◆ prevedono a scadenza il rimborso del 100% del loro valore nominale unitario, al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi;
- ◆ sono rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

La corresponsione dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistite da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

La Direttiva 2014/59/UE individua gli strumenti che le Autorità nazionali possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione,





## Sezione C - Strumenti finanziari

con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

### C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentant e degli obbligazionisti

#### Tasso di interesse

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi inizialmente a tasso fisso e successivamente a tasso variabile sulla base di quanto di seguito indicato: [•] . Le Obbligazioni, per la parte a tasso fisso, saranno fruttifere di interessi fissi al tasso indicato per ciascun periodo di interesse sulla base di quanto di seguito indicato: [•] . Tali interessi saranno pagabili in via posticipata alle date di pagamento interessi [•] Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per tutta la durata in cui le obbligazioni fruttano interessi a tasso fisso. Le Obbligazioni, per la parte a tasso variabile, saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione individuato [aumentato o ridotto] di un margine (*spread*), che [resterà costante per tutta la durata in cui le obbligazioni fruttano interessi a tasso variabile oppure potrà variare secondo quanto di seguito indicato .]]

E' inoltre previsto un Tasso Massimo (c.d. *cap*) pari a [•] e/o un Tasso Minimo (c.d. *floor*) pari a [•] per la Cedola Variabile, che [resteranno costanti per tutta la durata in cui le obbligazioni fruttano interessi a tasso variabile o potranno variare secondo quanto di seguito indicato: [•] ]. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità di [•] , alle date di pagamento interessi [•]

#### Godimento e Scadenza

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la "Data di Godimento") è [•]. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data [•]

#### Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione sta a indicare il tasso d'interesse [di breve, medio o lungo termine] cui sono indicizzate le Obbligazioni a Tasso Variabile. Tale tasso è rappresentato da [•] [uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, l'EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso CMS (constant maturity swap, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine).]

#### Scadenza del Prestito

Per ciascun Prestito, la data di scadenza delle relative Obbligazioni (la "Data di Scadenza") è [•].

#### Tasso di rendimento

Il rendimento delle Obbligazioni alla data di emissione, è calcolato considerando (i) il prezzo di rimborso superiore rispetto al loro prezzo d'emissione pari a [•] e quindi la differenza positiva fra prezzo di rimborso e prezzo di emissione, (ii) le Cedole Fisse [•] indicate nelle Condizioni Definitive pari a [•] e (iii) le Cedole Variabili calcolate secondo le modalità di seguito indicate [•] determinate nelle Condizioni Definitive pari a [•] e [tenendo presente che queste ultime indipendentemente dall'andamento del parametro a cui risultano essere indicizzate non saranno inferiori, laddove previsto, al tasso minimo e/o superiori, laddove previsto, al tasso massimo.]



## Sezione C - Strumenti finanziari

[L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso pari a [•] e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi pari a [•].]

Si sottolinea che, essendo le Cedole Variabili dipendenti dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, non sarà possibile determinare alla data di emissione il tasso di rendimento delle Obbligazioni ma solo procedere ad una stima del medesimo sulla base di ipotesi circa l'andamento del parametro di indicizzazione prescelto.

Il metodo utilizzato per il calcolo del rendimento è quello del Tasso Interno di Rendimento in regime di capitalizzazione composta sulla base del prezzo di emissione o dell'ipotetico prezzo di mercato del titolo, del prezzo di rimborso nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.

### Rappresentante degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

#### **C.10 Componente derivativa**

[Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione") include una componente derivativa implicita correlata alla presenza di un tasso minimo e/o tasso massimo): sono inoltre essere presenti commissioni di collocamento e/o strutturazione pari a [•]].

#### **C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione**

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

L'Emittente si impegna a sostenere la liquidità dei titoli. A tal fine l'Emittente potrebbe stipulare con il Responsabile del Collocamento o taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, accordi per il sostegno della liquidità dei titoli secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo Prestito Obbligazionario o per un periodo di tempo limitato, la controparte si impegni a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, per il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei sottoscrittori coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002233 del 18 dicembre 2014.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

## Sezione D - Rischi

**D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca*****Valore del Credit Spread***

Il valore di Credit Spread (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso mid swap) è alla data del Documento di Registrazione, pari a 77 bps. Si invitano dunque gli investitori a considerare tale indicatore al fine di un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente. Si segnala che valori più elevati del Credit Spread, sono generalmente associati ad una percezione di maggiore rischiosità da parte del mercato.

***I. Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca*****1) Rischio di mercato**

I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.

I risultati dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica e finanziaria e sono altresì, soggetti a fluttuazioni dovute a fattori di varia natura che l'Emittente non può controllare né prevedere. Tra questi si evidenziano l'estrema volatilità che i mercati dei capitali e del credito stanno subendo di recente, sia in Italia sia all'estero, nonché le forti variazioni nell'andamento di prodotti azionari e obbligazionari e la scarsa liquidità dei mercati domestici ed internazionali.

L'Emittente è quindi esposto, fisiologicamente, a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi.

**2) Rischio di concorrenzialità del mercato**

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è, anche, in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.

Nel Prospetto di Base non sono contenute dichiarazioni formulate dall'Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.

**3) Rischio di liquidità dell'Emittente**

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a fronteggiare i propri impegni di pagamento, certi o prevedibili, quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi se



## Sezione D - Rischi

non a costo di incorrere in perdite in conto capitale (*market liquidity risk*).

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità.

### 4) Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

In particolare con riferimento ai dati di bilancio consolidato dell'Emittente al 30 giugno 2014 si registra un peggioramento rispetto ai dati dell'anno precedente degli indicatori di rischiosità creditizia con conseguente deterioramento del profilo di rischio di credito per l'Emittente. Ciò è riconducibile principalmente agli effetti della prolungata complessa congiuntura, che a livello di sistema bancario si riflette negativamente sulla qualità del credito erogato.

### 5) Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e di rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Il gruppo ha posto in essere una serie di comportamenti volti a mitigare questi rischi, in particolare nell'ambito della formalizzazione dei processi aziendali sono stati individuati le fonti di rischio di maggior rilevanza e i relativi presidi di controllo, si è attivata una procedura di "disaster recovery", viene costantemente monitorato l'accesso ai sistemi informatici ed infine sono stati stipulati contratti assicurativi a tutela dei dipendenti, degli assets di maggior valore e a copertura della gestione del contante.

### 6) Procedimenti giudiziari e arbitrali in corso

Alla data del presente documento Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti



## Sezione D - Rischi

intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate.

Il Bilancio al 30 giugno 2014 riporta comunque un “Fondo per rischi ed oneri” pari ad € 150 mln, a copertura, tra l’altro, di rischi non necessariamente connessi al mancato rimborso di crediti o finanziamenti che possano comportare oneri futuri.

### **II. Rischi relativi al settore in cui l’Emittente e il Gruppo Mediobanca operano**

#### **1) Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria**

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l’Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l’Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’Area Euro nel suo complesso.

Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Il perdurare di condizioni economiche avverse, o una ripresa più lenta in Italia o nei Paesi in cui l’Emittente principalmente opera, comparata ad altri Paesi dell’Area Euro, potrebbero avere un impatto negativo sull’attività, sui risultati operativi o sulle condizioni finanziarie di Mediobanca.

#### **2) Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie**

L’Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della Banca d’Italia e della Consob. In particolare, l’Emittente e le società bancarie del gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana.

Il 1 gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella direttiva CRD IV e nel regolamento CRR che traspongono nell’Unione Europea il complesso di riforme inerenti, tra l’altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità approvati dal Comitato di Basilea nel corso degli



## Sezione D - Rischi

anni 2010/2013 (Basilea III). Tra le novità regolamentari si segnala inoltre la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD). Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. In particolare si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*).

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### 3) Rischi connessi al Comprehensive Assessment (comprensivo dell'Asset Quality Review)

Mediobanca rientra tra i tredici istituti di credito italiani che saranno soggetti alla vigilanza unica da parte della BCE a partire dal 4 novembre 2014 e che sono stati, quindi, attualmente sottoposti al "Comprehensive Assessment" (comprensivo dell'Asset Quality Review), condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità nazionali competenti.

#### D.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

##### 1) Rischio di credito per il sottoscrittore

*Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.*

##### 2) Rischio di mercato

*Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni.*

##### 3) Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

*Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la loro durata. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione ed al valore nominale delle Obbligazioni. Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui la variazione dei tassi, il Rischio*



## Sezione D - Rischi

*di liquidità e la variazione del merito di credito dell'Emittente.*

**4) Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**

*In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.*

**5) Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione il cui importo sarà indicato nelle condizioni definitive. L'importo di tali costi/commissioni incide - riducendolo - sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle condizioni definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

**6) rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario**

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

**7) Rischio di tasso**

*Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato in quanto le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e sui rendimenti delle Obbligazioni.*

**8) Rischio di liquidità**

*Sebbene l'Emittente abbia richiesto ed ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. un giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni emesse a valere sul Prospetto di Base, non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido.*

**9) [Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni**

*Le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma possono essere denominate in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate, inclusi i relativi flussi cedolari, nella stessa valuta,. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano*



## Sezione D - Rischi

*effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.]*

### **10) Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**

*Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente o alle Obbligazioni potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.*

### **11) Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**

*Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni.*

### **12) [Rischio correlato alla presenza di un tasso massimo delle Cedole Variabili**

*Laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più Cedole Variabili, l'investitore nelle obbligazioni potrebbe non beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile.]*

### **13) Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato**

*L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).*

### **14) Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi**

*La Direttiva 2014/59/UE istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una*





## Sezione D - Rischi

banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

### 15) Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

### 16) Rischio connesso a situazioni di conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni

I soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscano una commissione di collocamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

### 17) Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari

L'Emittente potrebbe operare quale market maker, specialist o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e market maker, specialist o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

### 18) Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### 19) Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette. Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale.

### 20) Rischio relativo all'assenza di informazioni successive



## Sezione D - Rischi

### all'emissione

*L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.*

#### **21) Rischio connesso all'emissione di tranches successive alla prima**

*Qualora l'Emittente decida di emettere tranches successive alla prima il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.*

#### **22) Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta**

*Con riferimento a ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che le Obbligazioni siano sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate Offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.*

#### **23) [Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione**

*Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.]*

#### **24) [Rischio di margine (spread) negativo relativo alle Cedole Variabili**

*Con riferimento alle Cedole Variabili le Condizioni Definitive possono prevedere che il parametro di riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (spread). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo.]*

#### **25) [Rischio di disallineamento tra il parametro di riferimento e la periodicità delle Cedole Variabili**

*Nelle ipotesi in cui la periodicità delle Cedole variabili non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.]*



## Sezione D - Rischi

### 26) [Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari

*In caso di mancata pubblicazione del parametro di riferimento ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di riferimento secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive. Questo potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.]*

## Sezione E - Offerta

<b>E.2b</b>	<b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</b>	Il ricavato netto dell'emissione è finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.
<b>E.3</b>	<b>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</b>	<p>L'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta è pari a [•] e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione è pari a [•].</p> <p>Il soggetto che agirà in qualità di responsabile del collocamento (il "Responsabile del Collocamento") è [•] e i soggetti incaricati del collocamento (i "Collocatori") sono [•]. Le condizioni, termini e modalità di collocamento sono [•].</p> <p>La durata del Periodo di Offerta è [•]. L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta ovvero, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento] e, contestualmente, trasmesso alla Consob.</p> <p>Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai Collocatori [esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze dal [•] al [•] e/o [fuori sede dal [•] al [•] tramite promotori finanziari] e/o [mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza [•].</p> <p>[L'offerta delle Obbligazioni è soggetta alle seguenti limitazioni e/o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco"; e/o</li><li>◆ l' emissione è riservata alla sola nuova clientela; e/o</li><li>◆ il sottoscrittore dovrà apportare fondi provenienti da "conversione dell'amministrato"; e/o</li><li>◆ l'Emissione è riservata alle Filiali [•]; e/o</li><li>◆ il sottoscrittore dovrà procedere all' apertura di un conto corrente e/o di custodia titoli presso [•]; e/o</li><li>◆ l'Emissione è riservata a soggetti che siano residenti in [•].]</li></ul> <p>[L'offerta delle Obbligazioni non è soggetta o subordinata ad alcuna condizione o limitazione.]</p>



- E.4 Interessi significativi per l'emissione o l'offerta compresi interessi confliggenti** L'Emittente potrebbe operare quale *market maker*, *specialist*, collocatore o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e *market maker*, *specialist*, collocatore o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente** [Il Prezzo di Emissione include commissioni [e costi] complessivamente pari a [●]% del valore nominale ovvero ad euro [●] per ogni [●] euro di valore nominale, così ripartite:  
[commissioni di collocamento pari a [●]% del valore nominale];  
[commissioni di strutturazione pari a [●]% del valore nominale];  
[Il Prezzo di Emissione non include commissioni di collocamento o di strutturazione.]  
[Sono a carico dell'investitore [indicare la tipologia delle commissioni, spese, o imposte] ], che attengono alla relazione cliente/intermediario, in aggiunta al Prezzo di Emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad euro [●] per ogni [●] euro di valore nominale.]  
[Non sono previste previsti commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]  
[Inoltre, potranno essere previste [commissioni]/[spese], che attengono alla relazione cliente/intermediario, connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] di un deposito titoli [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]



## Sezione 5 - Documento di Registrazione

Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2014, così come di volta in volta supplementato, deve intendersi incorporato al Prospetto di Base mediante riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE.

Il Documento di Registrazione i relativi eventuali supplementi sono stati redatti ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 17 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82076/14 del 16 ottobre 2014.



## **Sezione 6 - Nota Informativa**

### **1 Persone Responsabili**

#### **1.1 Responsabili**

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.

#### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.



## 2 Fattori di Rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ed offerte ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

### 2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

#### 2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

#### 2.1.2 Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, rating dell'Emittente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente. Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

#### 2.1.3 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui:

- ◆ variazioni dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di mercato");
- ◆ caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità"); e



MEDIOBANCA

- ◆ la presenza di costi/commissioni (“Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione” e “Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione”)
- ◆ variazioni del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio connesso all’eventuale modifica in senso negativo del *rating* dell’Emittente ovvero alle *Obbligazioni*” e “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente ovvero delle *Obbligazioni*”).

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle *Obbligazioni* anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l’investitore vendesse le *Obbligazioni* prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla Data di Scadenza che rimane pari al 100% del valore nominale.

#### **2.1.4 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle condizioni definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di rivendita delle *Obbligazioni* prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.

#### **2.1.5 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione il cui importo sarà indicato nelle condizioni definitive. L’importo di tali costi/commissioni incide - riducendolo - sul rendimento delle *obbligazioni* calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle condizioni definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

#### **2.1.6 Rischio connesso all’acquisto delle *Obbligazioni* sul mercato secondario**

In caso di acquisto delle *Obbligazioni* sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

#### **2.1.7 Rischio di tasso**

Il valore di mercato delle *Obbligazioni* potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell’andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse nel periodo in cui vengono pagate delle *Cedole Fisse*, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle *Obbligazioni*.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle *Obbligazioni* in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la durata in cui vengono pagate *Cedole Fisse*.





MEDIOBANCA

Il rendimento delle Obbligazioni per il periodo di tempo in cui vengono riconosciute delle Cedole Variabili, è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto che può variare nel tempo.

Fluttazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari in generale e del Parametro di Indicizzazione in particolare potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Inoltre il valore di mercato delle Obbligazioni in presenza di un cap e/o di un floor potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse oltre il cap, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

#### 2.1.8 Rischio di liquidità

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002233 del 18 dicembre 2014.

Nel rispetto delle regole dell'eventuale mercato di quotazione l'Emittente si impegna ad individuare, in caso di ammissione alla quotazione del Prestito, un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni. Le modalità dell'impegno di tale soggetto saranno specificate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive, nel rispetto delle regole del mercato di quotazione.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Ove sia prevista nelle relative Condizioni Definitive la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

L'Emittente si impegna a sostenere la liquidità dei titoli. A tal fine, l'Emittente potrebbe stipulare con il Responsabile del Collocamento o taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, accordi secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo Prestito Obbligazionario, la controparte si impegni a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF.

In particolare per ciascun Prestito, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive l'Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi per conto dell'Emittente, si impegnano a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato



MEDIOBANCA

L'Emittente potrebbe inoltre decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore anche attraverso accordi di riacquisto stipulati con soggetti terzi che operino quali market maker o in ruoli similari; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrebbe anche in futuro decidere di riacquistare le Obbligazioni mediante una offerta pubblica di acquisto; le condizioni dell'offerta saranno eventualmente contenute in un apposito documento di offerta pubblicato dall'Emittente.

#### **2.1.9 Rischio di cambio connesso alla divisa di denominazione delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio, determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

#### **2.1.10 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**

All'Emittente è stato assegnato il rating indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di rating ivi indicate. Il rating attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un rating sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale rating sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il rating assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un rating sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale rating rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale rating rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di rating.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.



MEDIOBANCA

Il rating non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

#### **2.1.11 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui credit default swap, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating.

#### **2.1.12 Rischio correlato alla presenza di un tasso massimo delle Cedole Variabili**

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili, le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del Parametro di Indicizzazione (nello specifico aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (*cap*) ed indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più Cedole Variabili, l'investitore nelle obbligazioni potrebbe non beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile. Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.

#### **2.1.13 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato**

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

#### **2.1.14 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi**

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di



MEDIOBANCA

veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale .

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

### 2.1.15 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare



MEDIOBANCA

originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

#### **2.1.16 Rischio connesso a situazioni di conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni**

I soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscano una commissione di collocamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Le relative Condizioni Definitive conterranno l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

#### **2.1.17 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari**

L'Emittente potrebbe operare quale market maker, specialist o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e market maker, specialist o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.



MEDIOBANCA

### **2.1.18 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

### **2.1.19 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni**

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.



MEDIOBANCA

#### **2.1.20 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione**

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

#### **2.1.21 Rischio connesso all' emissione di tranche successive alla prima**

Qualora l'Emittente decida di emettere tranche successive alla prima il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

#### **2.1.22 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta**

Con riferimento a ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che le Obbligazioni siano sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate Offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

#### **2.1.23 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione**

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

#### **2.1.24 Rischio di margine (spread) negativo delle Cedole Variabili**

Con riferimento alle Cedole Variabili le Condizioni Definitive possono prevedere che il parametro di riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (spread). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di riferimento prescelto senza applicazione di alcun margine e vi sarà un impatto negativo sul prezzo di mercato.

L'applicazione dello spread sopra citato al parametro di riferimento non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

#### **2.1.25 Rischio di disallineamento tra il parametro di riferimento e la periodicità delle Cedole Variabili**

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle Cedole variabili non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.

#### **2.1.26 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari**

In caso di mancata pubblicazione del parametro di riferimento ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di riferimento secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.



# MEDIOBANCA

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In ogni caso, nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi e correttivi conseguenti, l'Agente di calcolo agirà in buona fede al fine di neutralizzare nella massima misura possibile l'impatto dell'evento straordinario e mantenere inalterate le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.





MEDIOBANCA

### **3 Informazioni essenziali**

#### **3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta**

Si rimanda alle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.

#### **3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi**

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.



## 4 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

I Prestiti e le relative Obbligazioni che l’Emittente emetterà, di volta in volta, nell’ambito del Programma, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle Condizioni Definitive del medesimo Prestito Obbligazionario.

### 4.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli

La presente Nota Informativa è relativa all’emissione, offerta ed alla eventuale quotazione da parte di Mediobanca delle Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*).

Le Obbligazioni prevedono a scadenza il rimborso almeno del 100% del loro valore nominale unitario, al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi ad un tasso fisso/variabile o variabile/fisso legato all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni.

Il valore nominale unitario (il “**Valore Nominale Unitario**”) delle Obbligazioni non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una divisa diversa dall’Euro, al controvalore di Euro 1.000 calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario. Le Obbligazioni emesse sono obbligazioni ordinarie.

Il Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

### 4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove l’obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 bis del Codice Civile e dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “**Codice del consumo**”), il foro in cui questi abbia la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

### 4.3 Titolarità e regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) - Piazza degli Affari, 6 (20123) Milano - in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 83 bis del TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 85-*quinquies* del TUF.



## 4.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro, specificata nelle relative Condizioni Definitive,.

Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall'Euro l'investitore deve tenere presente che l'acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della valuta di denominazione rispetto all'Euro.

## 4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

## 4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria (salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato) e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del capitale nonché al pagamento delle Cedole Fisse e delle Cedole Variabili.

In particolare la Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva"), individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni in via permanente (art. 2 comma 1 Direttiva), questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 63 comma 1 j), Direttiva).

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:



- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale .

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 44 comma 3 Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il “Fondo”) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.



Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

La corresponsione dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

## 4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

### 4.7.1 Interessi

Nel caso di obbligazioni a tasso misto del tipo fix to floater, le Obbligazioni saranno fruttifere inizialmente di interessi ad un tasso fisso e successivamente di interessi a tasso variabile legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o ridotto di un margine (spread), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (cap) e/o un Tasso Minimo (floor) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di obbligazioni a tasso misto del tipo floater to fix, le Obbligazioni saranno fruttifere inizialmente di interessi a tasso variabile legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o ridotto di un margine (spread), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e successivamente di interessi a tasso fisso. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (cap) e/o un Tasso Minimo (floor) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna cedola sarà pagabile in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi"**) e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi"**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive.

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Pagamento Interessi Fissi dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni (Following Business Day Convention/Unadjusted), (ii) la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni e nel caso di pagamento in una data antecedente la Data di Pagamento Interessi Fissi il Periodo di Interessi Fissi resta invariato (Modified Following Business Day Convention/Unadjusted), oppure (iii) la diversa convenzione come



indicata nelle Condizioni Definitive. Il pagamento delle Cedole Fisse avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

**“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi”** sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

**“Periodo di Interessi Fissi”** sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la precedente Data di Pagamento Interessi Fissi (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

**“Tasso di Interesse Fisso”** sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d’interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna cedola variabile (la **“Cedola Variabile”**) sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi Variabili”** e tali date di pagamento collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi Variabili”**).

L’importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile, che non potrà essere inferiore dell’eventuale tasso minimo e/o superiore al tasso massimo qualora previsto nelle Condizioni Definitive, indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

Qualora la data per il pagamento di una Cedola Variabile dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni (Following Business Day Convention/Unadjusted), (ii) la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l’ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni e nel caso di pagamento in una data antecedente la Data di Pagamento Interessi Variabili il Periodo di Interessi Variabili resta invariato (Modified Following Business Day Convention/Unadjusted), oppure (iii) la diversa convenzione come indicato nelle Condizioni Definitive. Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

**“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili”** sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

**“Parametro di Indicizzazione”** sta ad indicare il tasso d’interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive a cui sono indicizzate le Obbligazioni. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, l’EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi swap a breve o medio-lungo termine degli



Stati OCSE), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le “Date di Rilevazione”) indicate nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

“**Periodo di Interessi Variabili**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la precedente Data di Pagamento Interessi Variabile e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Tasso di Interesse Variabile**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il tasso d’interesse variabile lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **4.7.2 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell’Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

#### **4.7.3 Descrizione del Parametro di Indicizzazione**

Per la Cedola Variabile il Parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d’interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le Obbligazioni a Tasso Variabile. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, l’EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso CMS (constant maturity swap, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine).

#### **4.7.4 Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso**

Le Obbligazioni saranno fruttifere inizialmente di interessi ad un tasso fisso e successivamente di interessi a tasso variabile legati all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o ridotto di un margine (spread), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (cap) e/o un Tasso Minimo (floor) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **4.7.5 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione**

Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuster e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale.

#### **4.7.6 Eventi di turbativa e straordinari**

“**Eventi di Turbativa**” sta indicare che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile al quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione - come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un “Evento di Turbativa” relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili sarà determinato in buona fede e secondo prassi di mercato dall’Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### **4.7.7 Agente di calcolo**

“**Agente di Calcolo**” sta ad indicare il soggetto che opererà ai fini della determinazione della/e Cedola/e Variabile/i e delle attività connesse (ivi incluso al ricorrere degli Eventi di Turbativa) e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L’Agente di Calcolo potrà coincidere con



l'Emittente. Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti. Per ciascun Prestito, il relativo Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi delle Condizioni Definitive, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

#### **4.7.8 Componente derivativa**

Per quanto attiene la descrizione della componente derivativa si rinvia al seguente Paragrafo 5.3.

#### **4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi**

Per ciascun Prestito, la data di scadenza delle relative Obbligazioni (la "Data di Scadenza") sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza. L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Si rinvia al successivo Paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo d'emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo d'emissione).

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

#### **4.9 Rendimento**

##### **4.9.1 Tasso di rendimento**

Per ciascun Prestito, il tasso di rendimento (il "Tasso di Rendimento") delle Obbligazioni sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

##### **4.9.2 Metodo di calcolo del rendimento**

Il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione dei Titoli sino a scadenza.

Il TIR è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'Emittente.

Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:





$$P = \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{(1+i)^k}$$

dove:

P = Prezzo di Emissione dei titoli

$S_1, S_2, \dots, S_k, \dots, S_n$  = flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n)

k = 1, 2, ..., n = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario)

intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento (nel caso specifico la Data di Emissione) e le scadenze delle singole prestazioni  $S_k$

i = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.

Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dai titoli.

#### **4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito**

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

#### **4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi**

In data 11 novembre 2014 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2014, ha deliberato i Programmi di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà approvata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

#### **4.12 Data di emissione**

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "Data di Emissione") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

#### **4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.



## 4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:
  - i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
  - ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;



MEDIOBANCA

- iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



## 5 Condizioni dell'offerta

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "Singola Offerta"), o sue *tranches*, sia subordinata.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "Condizioni dell'Offerta"):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del Periodo di Offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente; e/o
- ◆ l' emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare fondi provenienti da "conversione dell'amministrato" (dove per conversione dell'amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell'Offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ l'Emissione è riservata alle Filiali indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all' Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all' apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

#### 5.1.2 Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il "Periodo di Offerta"), aumentare l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob .



Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'importo nominale massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito l'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo d'Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più tranches di obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

### **5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche e descrizione della procedura di sottoscrizione**

#### **Periodo di validità della Singola Offerta - Proroga della Singola Offerta - Chiusura anticipata della Singola Offerta**

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso i Collocatori, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'ammontare massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).

#### **Descrizione delle procedure di sottoscrizione**

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai soggetti incaricati del collocamento indicati nelle relative Condizioni Definitive (i "Collocatori").

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai Collocatori esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta delle Obbligazioni fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, i Collocatori che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (i "Collocatori Online").



Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede, i Collocatori che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico"), provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutti i Collocatori.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito anche un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente ai Collocatori a distanza le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet o via telefono, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo. I clienti dei Collocatori a distanza, che offrono servizi di investimento per via telematica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti dei Collocatori a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

I clienti dei Collocatori a distanza, che offrono servizi di investimento per via telefonica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra i Collocatori a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori. I Collocatori a distanza garantiranno al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, i medesimi Collocatori si impegneranno a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano online con modalità di comunicazione a distanza. I Collocatori a distanza renderanno disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive del Prestito per il quale operano come Collocatori.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.



Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione Consob 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis D. Lgs. 58/98, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

## **Revoca dell'Offerta**

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale



dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "Gruppo"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e Collocatori alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 5.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

## **Ritiro dell'Offerta**

Per ciascun Prestito l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la data di pagamento delle medesime, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la data di emissione delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

### **5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.**

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

### **5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).**

Per ciascun Prestito l'ammontare minimo di sottoscrizione (il "Lotto Minimo") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'importo massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

### **5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.**

Per ciascun Prestito il pagamento integrale del prezzo di offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, alla data di emissione del relativo Prestito Obbligazionario.





Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione.

#### **5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.**

Per ciascun Prestito il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

#### **5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati**

In considerazione della natura delle Obbligazioni ivi descritte non sono previsti diritti di prelazione .

## **5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

### **5.2.1 Investitori potenziali**

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

### **5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato**

Per ciascun Prestito, nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.



- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Prestito pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:
  - i. Il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
  - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

### 5.3 Prezzo di emissione e di offerta

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario. Il prezzo di emissione potrebbe coincidere con il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il "Prezzo di Offerta").

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'"Importo dei Dietimi"). L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione") è scomponibile finanziariamente in una componente obbligazionaria pura, calcolata utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall'Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività; ed in una eventuale componente derivativa implicita correlata alla presenza di un tasso minimo e/o tasso massimo, nello specifico:

**Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor)**



La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* europeo sul tasso EURIBOR, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*

## **Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Variabile con Tasso Massimo (cap)**

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sul tasso EURIBOR, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*

## **Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)**

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo *put* europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul tasso EURIBOR, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *riskfree*.

Il Prezzo di Emissione potrà includere costi/commissioni di collocamento e/o di strutturazione a beneficio dei Collocatori e/o degli strutturatori; l'eventuale presenza e l'ammontare di tali costi/commissioni verrà indicato nelle Condizioni Definitive. Non sono previsti da parte dell'Emittente ulteriori costi/commissioni a carico degli obbligazionisti inclusi nel Prezzo di Emissione.

Possono tuttavia sussistere costi o commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione relativi all'apertura e alla gestione di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati (diversi dall'Emittente), in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi e per gli effetti dell'art 83 TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati), nonché altri oneri che attengono alla relazione cliente/intermediario.

L'ammontare delle eventuali commissioni, delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione, qualora noto all'Emittente, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori**

Per ciascun Prestito, l'offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero importo dal solo Emittente, saranno collocate per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive (i "**Collocatori**"). L'Emittente, o società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i



“Collocatori Garanti”) e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall’impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati i Collocatori che offriranno modalità di sottoscrizione online.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l’inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell’Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it), su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all’Emittente, la consegna presso la sede sociale dell’Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

#### **5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario**

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

#### **5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell’emissione**

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l’eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell’emissione.

#### **5.4.4 Data dell’accordo di sottoscrizione/collocamento**

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatori sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l’inizio della Singola Offerta.



## 6 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

### 6.1 Eventuale ammissione alla quotazione

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002233 del 18 dicembre 2014.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente si impegna ad individuare, in caso di ammissione alla quotazione del Prestito, un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi quale market maker o specialist o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni. Le modalità dell'impegno di tale soggetto saranno specificate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell'emittente nell'operazione medesima.

### 6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

L'Emittente ha allo stato in essere due prospetti di emissione di titoli obbligazionari denominati "Euro Medium Term Note Programme" e "Structured Note Issuance Programme" approvati rispettivamente dall'Autorità Lussemburghese - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e dall'Autorità Irlandese - Central Bank of Ireland, in virtù dei quali è prevista, fra l'altro, la possibilità di emettere titoli analoghi a quelli oggetto della presente Comunicazione, prevedendo altresì la possibilità di richiederne la quotazione su un mercato regolamentato. Tali prospetti sono stati altresì oggetto di passaportazione in Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 2003/71/CE.

Obbligazioni della stessa classe sono correntemente ammesse a quotazione sul mercato regolamentato del Luxemburg Stock Exchange in Lussemburgo e sul mercato EuroTLX in Italia.

### 6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente si impegna a sostenere la liquidità dei titoli. A tal fine l'Emittente potrebbe stipulare con il Responsabile del Collocamento o taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, accordi per il sostegno della liquidità dei titoli secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo Prestito Obbligazionario o per un periodo di tempo limitato, la controparte si impegni a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, per il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei sottoscrittori coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF.

In particolare per ciascun Prestito, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive l'Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi per conto dell'Emittente, si impegnano a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato.



MEDIOBANCA

L'Emittente potrebbe inoltre decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore anche attraverso accordi di riacquisto stipulati con soggetti terzi che operino quali market maker o in ruoli simili; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrebbe anche in futuro decidere di riacquistare le Obbligazioni mediante una offerta pubblica di acquisto; le condizioni dell'offerta saranno eventualmente contenute in un apposito documento di offerta pubblicato dall'Emittente..



## 7 Informazioni supplementari

### 7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

### 7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di revisione.

### 7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

### 7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al rating assegnato all'Emittente da Standard&Poor's di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al rating assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

### 7.5 Rating

#### 7.5.1 Rating dell'Emittente

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB-/A-3" (ultima conferma, 19 dicembre 2014) - tutta la documentazione pubblicata da Standard&Poor's relativa al rating dell'Emittente è disponibile sul sito [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it).

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
S&P's	A-3	BBB-	Stabile

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Il rating di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei rating attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il rating non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'Agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.



MEDIOBANCA

In caso di eventuale downgrade dell'Emittente in corso di offerta ovvero prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto di Base,.

#### **7.5.2 Rating dell'emissione**

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.





## La scala di rating di Standard & Poor's:

(Fonte: Standard & Poor's)

LUNGO TERMINE titoli di debito con durata superiore a un anno	BREVE TERMINE titoli di debito con durata inferiore a un anno
<b>CATEGORIA INVESTIMENTO</b>	<b>CATEGORIA INVESTIMENTO</b>
<b>AAA</b> Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.	<b>A-1</b> Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+".
<b>AA</b> Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.	<b>A-2</b> Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1".
<b>A</b> Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.	<b>A-3</b> Capacità accettabile di pagamento alla scadenza, con un rischio di default relativamente basso nel breve termine e caratteristiche maggiormente speculative nel medio-lungo termine.
<b>BBB</b> Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.	<b>B</b> Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata. Al momento in grado di onorare i propri impegni, il debitore attraversa maggiori incertezze con riferimento ai business che potrebbero condurlo ad una capacità inadeguata di far fronte ai pagamenti.
<b>CATEGORIA SPECULATIVA</b>	<b>CATEGORIA SPECULATIVA</b>
<b>BB</b> Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.	<b>B -1</b> Solvibilità nel breve termine sopra la media, con riferimento agli altri emittenti di grado speculativo, anche se comunque esistono "credit concerns" per il medio-lungo periodo.
<b>B</b> Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.	



## CCC

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

## CC

Al momento estrema vulnerabilità.

## C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

## D

Situazione di insolvenza. S&P attribuisce *rating* D quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati nei tempi contrattualmente dovuti, anche se il periodo di "grazia" applicabile non si è concluso, a meno che S&P non ritenga ragionevolmente che tali pagamenti verranno effettuati prima della scadenza di tale periodo di "grazia".

## B -2

Solvibilità nel breve termine nella media, liquidità disponibile adeguata o anche buona e basso rischio di evento *default* nel breve termine.

## B -3

Solvibilità di grado speculativo debole nel breve termine bassa, liquidità disponibile inadeguata o insufficiente e significativo rischio di evento *default* nel breve termine.

## C

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio ed il rischio di evento di *default* è elevato.

## D

Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova Data di Scadenza.

*Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione*



## **8 Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base**

### **8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base**

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

### **8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso**

Il consenso di cui al Paragrafo 8.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

### **8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari**

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

### **8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari**

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

### **8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base**

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

### **8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base**

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

### **8.7 Informazioni supplementari**

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



## Sezione 7 - Modello di Condizioni Definitive

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Mediobanca effettuata ai sensi del Programma denominati "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Misto [(Fix to Floater)] [Floater to Fix] con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)".

\* \* \*

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

[...] emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. relativo al ["Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni a Tasso Misto [(Fix to Floater)] [(Floater to Fix)] con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)"] depositato presso la Consob in data 23 Dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 Dicembre 2014.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob [e a Borsa Italiana] in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) [, del Responsabile del Collocamento] nonché sul sito internet dei Collocatori] .

\* \* \*

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione [e all'ammissione a quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art.5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (così come modificata e integrata dalla Direttiva 2010/73 UE), in conformità al Regolamento 2004/809/CE (così come modificato e integrato dal Regolamento Delegato UE n. 486/2012), nonché al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (le "Condizioni Definitive").

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 23 Dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 Dicembre 2014, relativo al Programma di Obbligazioni a Tasso Misto [(Fix to Floater)] [(Floater to Fix)] con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [del relativo Supplemento] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, [al relativo Supplemento] ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it), [nonché sul sito [di ciascuno dei Collocatori e] del Responsabile del Collocamento].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi dell'emissione.

\* \* \*



Informazioni essenziali

1. **Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** [...]

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/  
da ammettere alla negoziazione

2. **Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione** [Obbligazioni non subordinate a tasso misto] [(Fix to Floater)] [(Floater to Fix)]
3. **Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi cod di identificazione** [...]
4. **Numero della Serie** [...]
5. **Numero della Tranche:** [ ] (se fungibile con un Prestito già esistente, dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diverranno fungibili)
6. **Ammontare nominale complessivo:**  
- Tranche: [ ]  
- Serie: [ ]
7. **Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni** [ ] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]
8. **Valuta di emissione degli strumenti finanziari** [Euro/Altre valute]
9. **Prezzo di Emissione:** [ ] % del Valore Nominale Unitario, e quindi [ ] per ogni Obbligazione di [ ] Valore Nominale Unitario.  
  
[L'Importo dei Dietimi è pari a [ ] % del Valore Nominale Unitario, e quindi [ ] per ogni Obbligazione di [ ] Valore Nominale Unitario.]
10. **Tasso di interesse nominale** *(In caso di Fix to Floater)*  
  
Cedole Fisse [....]  
  
[...]



	*****
	Cedole Variabili[...]
	[...]
	<i>(In caso di Floater to Fix)</i>
	Cedole Variabili[...]
	[...]
	*****
	Cedole Fisse [....]
	[...]
11. Tasso Minimo / Tasso Massimo	Tasso Minimo [ ]
	Tasso Massimo[ ]
12. Disposizioni relative agli interessi da pagar	Data di pagamento [Cedole Fisse][Cedole Variabili] [....]
	[...]
	Data di pagamento [Cedole Variabili] [Cedole Fisse][...]
	[...]
	*****
	Convenzione di calcolo: [...]
	Calendario Giorni Lavorativi Bancari:[...]
13. Data di godimento degli interessi	[ ] Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dal [ ]
14. Termine di prescrizione degli interessi e di capitale	[...]
15. Descrizione del sottostante	Le Obbligazioni corrisponderanno [numero] Cedola/e Variabile/i.  [La/e Cedola(e) Variabile(i) è/sono calcolata/e come prodotto tra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili e (C) Convenzione di



## Calcolo Interessi

Per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il Tasso di Interesse Variabile è legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione [[maggiorato] [diminuito] del margine (spread)]

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere a dalla Data di Pagamento della ultima Cedola Variabile.

(qualora gli importi delle Cedole Variabili siano indicati, è possibile cancellare il sottoparagrafo (iii) del presente paragrafo).

Parametro di Indicizzazione [...]

Data di rilevazione [...]

Modalità di Rilevazione [...]

- |   |  |
|---|--|
| 16. Metodo di calcolo   | [...]  |
| 17. Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante                                      | [...]  |
| 18. Eventi di turbativa ed eventi straordinari / Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante | [Indicazione degli eventi di turbativa e degli eventi straordinari le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo] |
| 19. Agente di calcolo   | [Non applicabile] [•]  |
| 20. Descrizione della componente derivativa   | [...]  |
| 21. Data di scadenza  | [ ] La durata delle Obbligazioni è quindi pari a<br>[ ]<br>Importo di rimborso alla Data di Scadenza<br>[...]                  |
| 22. Modalità di ammortamento e procedure di rimborso  | [...]  |
| 23. Tasso di rendimento   | [ ] % LORDO  |



[ ]% NETTO

24. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi [..]

25. Data di emissione [..]

#### Condizioni dell'offerta

##### Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

26. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta [..]

27. Periodo di validità dell'offerta [..]

28. Descrizione della procedura di sottoscrizione [..]

29. Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente [..]

30. Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione [..]

31. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari [..]

32. Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità [..]

#### Piano di ripartizione e di assegnazione

33. Offerte o Tranches riservate [..]

34. Comunicazione dell'ammontare assegnato [..]

#### Fissazione del prezzo

35. Prezzo di Offerta [..]

36. Costi inclusi nel prezzo di emissione [commissioni di collocamento]  
[commissioni di strutturazione]

37. Spese e imposte in aggiunta al prezzo di emissione [..]





#### Collocamento e sottoscrizione

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 38. | Coordinatori dell'offerta e collocatori   | [...] |
| 39. | Organismi incaricati del servizio<br>Finanziario/ sistema di gestione<br>accentrata | [...] |
| 40. | Impegno di assunzione a fermo   | [...] |
| 41. | Accordi di collocamento   | [...] |

#### Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 42. | Domanda di ammissione alla negoziazione  | [...] |
| 43. | Data prevista di ammissione alla<br>negoziiazione  | [...] |
| 44. | Mercati di negoziazione  | [...] |
| 45. | Soggetti che si sono assunti il fermo<br>impegno di agire quali intermediari nelle<br>operazioni sul mercato secondario,<br>fornendo liquidità attraverso il margine<br>tra i prezzi di domanda e di offerta, e<br>descrizione delle condizioni principali del<br>loro impegno | [...] |

#### Informazioni supplementari

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 46. | Consulenti   | [...] |
| 47. | Informazioni provenienti da terzi                                | [...] |
| 48. | Rating degli strumenti finanziari                                | [...] |
| 49. | Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi<br>per il pubblico | [...] |

\* \* \*

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: [ ]]].



MEDIOBANCA

**MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.**

**[ ] (Responsabile del Collocamento)**

Pagina Bianca